

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Milano

Paola Tradati
Tel. +39 02 763741
ptradati@gop.it

Alessandra Ferroni
Tel. +39 02 763741
aferroni@gop.it

Nicola Bonante
Tel. +39 02 763741
nbonante@gop.it

Roma

Matteo Fusillo
Tel. +39 06 478751
mfusillo@gop.it

Saverio Schiavone
Tel. +39 06 478751
sschiavone@gop.it

Raffaella Betti Berutto
Tel. +39 06 478751
rbetti@gop.it

Cristina Capitanio
Tel. +39 06 478751
ccapitanio@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Hong Kong

Londra

New York

www.gop.it

Maggio 2016

1

Unioni civili: cosa cambia nella gestione dei rapporti di lavoro

Alle persone dello stesso sesso che si uniscano civilmente sono riconosciuti gli stessi diritti dei coniugi in tema di successione, trattamento di fine rapporto, pensione di reversibilità, ferie matrimoniali e permessi per gravi motivi familiari. Lo prevede la legge sulle «unioni civili» approvata dal Senato l'11 maggio 2016.

La nuova legge costituisce un importante traguardo in tema di riconoscimento dei diritti civili e recepisce i più recenti orientamenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia.

L'introduzione nell'ordinamento italiano dell'istituto delle «unioni civili» avrà, infatti, un impatto significativo sul mondo del lavoro e della previdenza.

Dall'entrata in vigore del provvedimento normativo in questione tutte le disposizioni di legge, di regolamenti, di atti amministrativi o di contratti collettivi che si riferiscano al «matrimonio» o contengano la parola «coniuge» o termini equivalenti dovranno applicarsi anche a ognuna delle parti dell'unione civile.

La legge sulle «unioni civili» interviene su due istituti inderogabili in caso di decesso del lavoratore: il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso. Le relative somme saranno devolute direttamente alla persona unitasi civilmente al lavoratore deceduto e non verranno più, come in passato, devolute ai parenti entro il terzo grado dello stesso lavoratore o ai suoi affini entro il secondo grado. E' prevista, inoltre, la devoluzione a favore dell'altra parte dell'unione civile della prestazioni in forma di capitale maturate presso le forme pensionistiche complementari alle quali avesse aderito il lavoratore defunto.

Nel caso di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, e in particolare quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, l'applicazione delle norme sulle successioni legittime comporterà che la persona unitasi civilmente al titolare del rapporto possa beneficiare: (a) del compenso maturato in capo al *de cuius*, ma dal medesimo non riscosso e (b) dell'eventuale trattamento di fine rapporto (o trattamento di fine mandato in caso di amministratori).

Da una prima interpretazione della normativa in questione si ritiene, inoltre, che:

- possa estendersi alla parte dell'unione civile che assista l'altra affetta da grave *handicap* il diritto ad oggi riconosciuto al coniuge, che si trovi in pari condizioni, di usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito o di un congedo biennale;
- possa essere riconosciuto a ciascuna parte dell'unione civile il diritto ad un permesso di tre giorni in caso di documentata grave infermità o di decesso dell'altra parte.

Fra i diritti riconosciuti alle coppie dello stesso sesso che scelgano di unirsi attraverso il nuovo istituto c'è anche la pensione di reversibilità: al convivente superstite spetterà, quindi, il 60% della pensione del compagno defunto. Troverà, altresì, applicazione la disciplina sull'assegno per il nucleo familiare e sulle ferie matrimoniali.

Un ulteriore effetto della nuova legge – seppur non espressamente disciplinato – riguarda l'estensione a ciascuna componente dell'unione civile del regime di *welfare* aziendale, ovverosia di tutte le agevolazioni in tema di servizi di istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria riservate oggi al coniuge. La parte unitasi civilmente al lavoratore potrà usufruire, dunque, delle convenzioni stipulate dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti, come case di cura, circoli sportivi o ricreativi.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.